Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 312

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Martedì, 13 dicembre 1966** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 dicembre 1966, n. **1066.**

Modifiche alle leggi 27 ottobre 1963, n. 1431 e 16 agosto 1962, n. 1303, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, nella parte relativa agli ufficiali del ruolo naviganti normale, è modificata come segue:

a) l'aliquota dei generali di divisione aerea non ancora valutati da ammettere annualmente a valutazione è fissata in 1/2;

b) negli anni 1966, 1967, 1968 e 1969 il numero dei tenenti colonnelli da ammettere annualmente a valutazione è fissato in 1/5 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo;

c) per gli anni 1967, 1968 e 1969 il numero delle promozioni tabellari al grado di maggiore dei capitani è fissato in 50 unità all'anno;

d) il numero dei capitani da ammettere annualmente a valutazione è fissato in 1/10 dei capitani non

ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo, salvo il disposto di cui all'articolo 8 della legge 27 ottobre 1963, n. 1431.

Art. 2.

La tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, nella parte relativa al ruolo ufficiali medici, è modificata come segue:

a) il numero delle promozioni tabellari al grado di maggiore generale è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 1966, in una unità all'anno;

b) per l'anno 1966 il numero delle promozioni tabellari al grado di colonnello è raddoppiato. Per completare le promozioni per detto anno si procede alla formazione di apposito quadro di avanzamento, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa nuova valutazione di tutti i tenenti colonnelli in ruolo compresi nella aliquota già determinata al 31 ottobre 1965;

c) fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali inferiori non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dall'organico, l'aliquota dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione per l'avanzamento a scelta è calcolata sul numero dei posti in organico degli ufficiali inferiori diminuito dei capitani valutati.

Art. 3.

La tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, nella parte relativa al ruolo naviganti speciale, è modificata come segue:

« Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali inferiori non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dall'organico, l'aliquota dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione per l'avanzamento a scelta è calcolata sul numero dei posti in organico degli ufficiali inferiori diminuito dei capitani valutati ».

Art. 4.

La tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, è sostituita, nella parte relativa agli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, dalla tabella annessa alla presente legge.

Art. 5.

Il numero delle promozioni annuali dei tenenti colonnelli del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge, è fissato, per gli anni 1967, 1968 e 1969, in 6 unità annuali. Per effettuare dette promozioni l'aliquota dei tenenti colonnelli non ancora valutati da ammettere a valutazione è fissata in 16 unità all'anno, in deroga a quanto stabilito dalla predetta tabella.

Art. 6.

Le eccedenze risultanti nel grado di maggiore del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, in dipendenza della riduzione dell'organico, quale fissato dall'unita tabella, sono riassorbite con promozioni al grado superiore di altrettanti maggiori sotto la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Le eccedenze risultanti nel grado di tenente colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, in dipendenza della riduzione dell'organico, quale fissato dall'unita tabella, e delle promozioni di cui all'articolo 6, sono riassorbite, a partire dal 31 dicembre 1966, unicamente mediante collocamenti in soprannumero da disporsi ai sensi e per gli effetti del quarto comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, nella misura di sette unità per ciascuno degli anni 1966, 1967 e di sei unità per l'anno 1968 in più rispetto a quelle da collocare in soprannumero per la formazione delle necessarie vacanze organiche.

Art. 8.

Le eccedenze risultanti nel grado di colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, per effetto dell'aumento per anni 3 delle promozioni fisse dei tenenti colonnelli, saranno riassorbite con le vacanze organiche che si formeranno, in detto grado, per le cause previste dalle lettere *b*), *c*), *e*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, nonchè con il collocamento in soprannumero, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, a partire dal 31 dicembre 1969, di un colonnello all'anno in più rispetto a quelli da collocare in soprannumero per la formazione delle necessarie vacanze organiche. Di tali eccedenze non si terrà conto ai fini della determinazione delle aliquote di ruolo per la valutazione fino al 30 ottobre 1969.

Art. 9.

Per gli anni 1967, 1968 e 1969 il numero delle promozioni fisse stabilite dalla tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, per i capitani del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, è fissato in 10 unità all'anno da disporsi con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, anche se non esistono vacanze organiche. L'aliquota dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione per le predette promozioni è di nove unità per ciascuno dei primi due anni; per il terzo anno l'aliquota stessa sarà formata con tutti i capitani aventi una anzianità di servizio permanente effettivo non inferiore ai 25 anni.

Art. 10.

Le eccedenze organiche esistenti nel grado di maggiore del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, in servizio permanente effettivo, all'entrata in vigore della presente legge e quelle derivanti dalla applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 9, saranno riassorbite con le vacanze che si formeranno a qualsiasi titolo e di esse non si terrà conto nella determinazione delle aliquote di ruolo per la valutazione dei tenenti colonnelli.

Art. 11.

Negli anni 1967, 1968 e 1969 le promozioni dei maggiori del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, sono fissate, con decorrenza 31 dicembre, in sei unità all'anno, oltre a quelle eventualmente disponibili, prima di tale data, per effetto di vacanze createsi a qualsiasi titolo nel grado di tenente colonnello.

Delle suddette sei promozioni, quattro saranno disposte collocando in soprannumero altrettanti tenenti co-

lonnelli ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, e due in eccedenza all'organico.

Le eccedenze organiche derivanti dalle promozioni di cui al comma precedente saranno riassorbite con le vacanze che si formeranno a qualsiasi titolo nel grado di tenente colonnello, a partire dal 1° gennaio 1970.

Art. 12.

Alla colonna 3 della tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, nella parte relativa al Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, in corrispondenza del grado di tenente, il testo è sostituito, con effetto dal 1° gennaio 1967, dal seguente:

« 4 anni quale gestore di cassa di un ufficio amministrativo di Ente senza funzionario delegato oppure quale addetto al servizio contabile presso Ente centrale o territoriale o periferico ».

Art. 13.

Le aliquote di valutazione già formate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate e nuovamente determinate, con riferimento al 31 ottobre 1966, ai sensi dei precedenti articoli.

Art. 14.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, calcolato per il corrente esercizio in lire 870.000, verrà provveduto con riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 3042 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966.

Alla copertura dell'onere per l'anno finanziario 1967, calcolato in lire 12.100.000, verrà provveduto con riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 2039 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
RUOLO COMMISSARIATO					
Tenente generale	—	—	1	—	—
Maggiore generale .	scelta	—	3	1 ogni 4 anni (*b*)	tutti
Colonnello .	scelta	1 anno quale direttore di commissariato di Regione aerea od incarico equipollente	27	1 ogni anno	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	scelta	2 anni quale capo di un ufficio di una direzione di commissariato di Regione aerea o incarico equipollente anche se compiuti in tutti o in parte nel grado di maggiore	67	4	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	34	—	—
Capitano . . .	scelta	2 anni quale capo ufficio amministrativo di aeroporto o incarico equipollente, superare gli esami	116	8 o 9 (*c*)	1/12 della somma dei capitani non ancora valutati e dei tenenti in ruolo (*d*)
Tenente	anzianità	3 anni in un ufficio amministrativo di aeroporto o incarico equipollente	72	—	—

(*a*) Le frazioni di unità sono riportate nell'anno successivo.
(*b*) Salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.
(*c*) Ciclo di 2 anni: 8 promozioni il primo anno 9 il secondo anno.
(*d*) Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dall'organico l'aliquota dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione è calcolata sul numero dei posti di organico degli ufficiali inferiori diminuito dei capitani già valutati.

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1966.
Nomina del segretario generale dell'Aero Club d'Italia.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LA DIFESA, PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 maggio 1954, n. 340, sul riordinamento dell'Aero Club d'Italia;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, che modifica la denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituisce l'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1965, n. 1715, che approva lo statuto dello Aero Club d'Italia e lo statuto tipo degli Aero Clubs locali;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 31 del citato decreto presidenziale occorre provvedere alla nomina del segretario generale dell'Aero Club d'Italia;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 23 giugno 1966, il gen. di S.A. in p.a. Giuseppe Donno è nominato segretario generale dello Aero Club d'Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1966

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO
Il Ministro per il tesoro
COLOMBO
Il Ministro per la difesa
TREMELLONI
Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

(9962)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1966.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente per le ville venete.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 243 con la quale è stato costituito l'Ente per le ville venete;

Vista la legge 5 agosto 1962, n. 1336, recante modificazione alla precedente legge n. 243;

Visto il regolamento interno dell'Ente per le ville venete, approvato con il decreto interministeriale 26 maggio 1965;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1962, con il quale nel ricostituire gli Organi collegiali dell'Ente per le ville venete per il periodo dal 1° luglio 1962 al 30 luglio 1966 il dott. Pier Renato Casorati in rappresentanza del Ministero del tesoro è stato chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente suddetto con le funzioni di vice presidente;

Vista la nota del Ministero del tesoro in data 16 giugno 1966, n. 510939/40, con la quale il Dicastero anzidetto ha designato il dott. Luigi Mazzaglia a rappresentare quel Dicastero, in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente per le ville venete con funzioni di vice presidente in sostituzione del dott. Pier Renato Casorati deceduto il 5 maggio 1966;

Decreta:

Per il periodo 6 maggio-30 giugno 1966 il dott. Luigi Mazzaglia è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente per le ville venete con funzioni di vice presidente in sostituzione del dott. Pier Renato Casorati.

Roma, addì 26 agosto 1966

Il Ministro: GUI

(9959)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1966.
Nomina di un segretario della Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1965, registrato il 2 agosto successivo, relativo alla costituzione dell'Ufficio di segreteria della Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti;

Ritenuto che occorre integrare detta segreteria (a seguito del trasferimento del dott. Lugaro Michele al Tribunale di Roma) con il dott. Chirico Carlo, magistrato addetto al Ministero di grazia e giustizia;

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e l'art. 13 ultimo comma del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 223, che approva le norme di attuazione del precedente;

Decreta:

Il dott. Chirico Carlo, magistrato addetto al Ministero di grazia e giustizia, è nominato segretario della Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti.

Roma, addì 9 novembre 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1966
Registro n. 38 Grazia e giustizia, foglio n. 184

(10050)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1966.
Misura del contributo di vigilanza per l'anno 1966 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle Società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni private e la capitalizzazione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1966, con il quale è stata determinata, in applicazione dell'art. 123 del citato testo unico, l'aliquota per gli oneri di gestione *relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio* 1965 dagli Istituti ed imprese che esercitano le assicurazioni, la capitalizzazione e la riassicurazione;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 67 del citato testo unico occorre provvedere alla determinazione per l'anno 1966 della misura del contributo di vigilanza dovuto dallo Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese di assicurazioni e di capitalizzazioni nazionali ed estere che operano nel territorio della Repubblica;

Decreta:

Il contributo di vigilanza per l'anno 1966 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle Società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni e la capitalizzazione, è stabilito nella misura dello 0,60 per mille sui premi al netto degli oneri di gestione, riscossi nell'esercizio 1965 per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni e nella misura dello 0,20 per mille sui premi riscossi dalle Compagnie che esercitano la sola riassicurazione.

Roma, addì 25 novembre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(10051)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1966.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale di vigilanza per l'Emilia per l'edilizia economica e popolare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 7557 in data 20 novembre 1965, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica popolare;

Vista la lettera n. 4104/14.2 Gab. in data 20 settembre 1966, con la quale il prefetto di Bologna ha designato quale membro della predetta Commissione regionale, in rappresentanza della stessa Prefettura, il vice prefetto Tommaso Tartaglione, in sostituzione del dott. Emanuele Loperfido, trasferito ad altra sede;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il vice prefetto Tommaso Tartaglione, rappresentante della Prefettura, designato dal prefetto di Bologna, è nominato membro della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare, in sostituzione del dott. Emanuele Loperfido, trasferito ad altra sede.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1966

Il Ministro: MANCINI

(9958)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418,

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 29 novembre 1966

p. *Il Ministro*: PICARDI

(10108)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;
Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;
Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 29 novembre 1966

(10109) p. *Il Ministro*: PICARDI

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;
Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;
Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 29 novembre 1966

(10107) p. *Il Ministro*: PICARDI

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;
Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;
Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 1,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 29 novembre 1966

(10106) p. *Il Ministro*: PICARDI

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1966.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche;

Vista la nota n. 1219/8/2 Div. Gab. del 2 novembre 1966, con la quale la prefettura di Ancona comunica che al dott. Fulvio De Luca è stata conferita la direzione dell'Ispettorato agrario compartimentale per le Marche, in sostituzione del dott. Luigi Corridoni, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche al dott. Luigi Corridoni con il dott. Fulvio De Luca;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Fulvio De Luca è chiamato a far parte, quale direttore dell'Ispettorato agrario compartimentale per le Marche, del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche, in sostituzione del dottor Luigi Corridoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(10047)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1966.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Vista la nota n. 3457 Div. Gab. dell'8 novembre 1966, con la quale la prefettura di Bari comunica che il p.a. Pasquale F. Verderosa è stato eletto sindaco del comune di Canosa di Puglia in sostituzione del dott. Luigi Germinario;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia il dott. Luigi Germinario con il p.a. Pasquale F. Verderosa eletto sindaco del comune di Canosa di Puglia;

Decreta:

Articolo unico.

Il p. a. Pasquale F. Verderosa è chiamato a far parte quale sindaco del comune di Canosa di Puglia, del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia, in sostituzione del dott. Luigi Germinario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(10046)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Farmacologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma è vacante la cattedra di « Farmacologia », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10326)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società anonima cooperativa farmaceutica, con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 novembre 1966 i poteri conferiti al dott. Alessandro Barsotti, commissario governativo della Società anonima cooperativa farmaceutica, con sede in Milano, sono stati prorogati dal 7 dicembre 1966 al 7 giugno 1967.

(9744)

Rettifica del provvedimento 14 giugno 1966 relativo alla liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Unione cooperativa Progresso », con sede in Bondeno (Ferrara).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 novembre 1966 il secondo capoverso dell'articolo unico del decreto ministeriale 14 giugno 1966 è così rettificato:

« I signori Lucia Bruni Silvaggi, avv. Edoardo Fracassi, geom. Werther Bonsi sono nominati commissari liquidatori dell'Ente in argomento con gli obblighi e le responsabilità di legge ».

(9887)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile « Umberto I » di Ancona ad istituire una scuola per assistenti sanitarie visitatrici.

Con decreto n. 300.16.II.3/3.1208, in data 8 novembre 1966, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile « Umberto I » di Ancona è autorizzata ad istituire una scuola per assistenti sanitarie visitatrici.

(9746)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore del nucleo di industrializzazione di Reggio Calabria

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 1966 è stato approvato il piano regolatore del nucleo di industrializzazione di Reggio Calabria.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante sarà depositata presso la sede del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Reggio Calabria a disposizione dei Comuni e degli Enti che vi abbiano interesse.

(9743)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castelcastagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1966, il comune di Castelcastagna (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 914.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10165)

Autorizzazione al comune di Cepagatti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1966, il comune di Cepagatti (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.795.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10166)

Autorizzazione al comune di Fabriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1966, il comune di Fabriano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 141.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10167)

Autorizzazione al comune di Isola del Gran Sasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1966, il comune di Isola del Gran Sasso (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.402.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10168)

Autorizzazione al comune di Luco dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1966, il comune di Luco dei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.399.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10169)

Autorizzazione al comune di Molfetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1966, il comune di Molfetta (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 348.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10170)

Autorizzazione al comune di Monte Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1966, il comune di Monte Sant'Angelo (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 155.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10171)

Autorizzazione al comune di Torricella Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1966, il comune di Torricella Peligna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.310.238, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10172)

Autorizzazione al comune di Acquaviva delle Fonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1966, il comune di Acquaviva delle Fonti (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.741.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10077)

Autorizzazione al comune di San Vito dei Normanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1966, il comune di San Vito dei Normanni (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 222.076.512, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10078)

Autorizzazione al comune di Simeri Crichi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1966, il comune di Simeri Crichi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.471.797, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10079)

Autorizzazione al comune di Soveria Simeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1966, il comune di Soveria Simeri (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.648.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10080)

Autorizzazione al comune di Bucine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1966, il comune di Bucine (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.445.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10081)

Autorizzazione al comune di Capolona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1966, il comune di Capolona (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.782.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10082)

Autorizzazione al comune di Lamon ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1966, il comune di Lamon (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.875.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10083)

Autorizzazione al comune di Taibon Agordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1966, il comune di Taibon Agordino (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.905.868, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10084)

Autorizzazione al comune di Tambre d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1966, il comune di Tambre d'Alpago (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.276.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(10085)

Autorizzazione al comune di Trichiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1966, il comune didi Trichiana (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.218.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10086)

Autorizzazione al comune di Goro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1966, il comune di Goro (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.160.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(10087)

Autorizzazione al comune di Castel del Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1966, il comune di Castel del Piano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.410.743, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(10088)

Autorizzazione al comune di Cinigiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1966, il comune di Cinigiano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.185.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10089)

Autorizzazione al comune di Manciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1966, il comune di Manciano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.222.821, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10090)

Autorizzazione al comune di Monterotondo Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1966, il comune di Monterotondo Marittimo (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.289.442, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10091)

Autorizzazione al comune di Pitigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1966, il comune di Pitigliano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.391.827, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(10092)

Autorizzazione al comune di Lozzo Atestino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1966, il comune di Lozzo Atestino (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.951.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10093)

Autorizzazione al comune di Massanzago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1966, il comune di Massanzago (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.556.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10094)

Autorizzazione al comune di Oliena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1966, il comune di Oliena (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10095)

Autorizzazione al comune di Turi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1966, il comune di Turi (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.982.362, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10096)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Bollettino della 29ª estrazione di cartelle di Credito comunale e provinciale 4,50 % ordinario emesse in dipendenza del decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900.

Si notifica che nelle operazioni eseguite nell'anno 1966 sono state estratte le sottoindicate cartelle ordinarie 4,50% di Credito Comunale e Provinciale:

UNITARIE: 176, 177, 178, 179, 180, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 631, 632, 633, 634, 635, 926, 927, 928, 929, 930, 1223, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2312, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2814, 2815, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3766, 3767, 3768 3769, 3770.

QUINTUPLE: 781, 782, 783, 784, 785, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1211 1212, 1213, 1214, 1215, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1296, 1297, 1298, 1299, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2839, 2840, 2841, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3200, 3562, 3563, 3564, 3565.

DECUPLE: 1, 2, 3, 469, 470, 471, 481, 482, 483, 604, 605, 606, 655, 656, 657, 703, 704, 705, 793, 794, 795, 1081, 1082, 1083, 1216, 1217, 1218 1468, 1469, 1470, 1537, 1538, 1539 1983, 1984, 1985, 2130, 2131, 2132, 2178, 2179, 2180, 2256, 2367, 2368, 2369, 2627, 2682, 2683, 2684, 3036 3037, 3038, 3201, 3202, 3203, 3372, 3373, 3374, 3477, 3478, 3479.

VENTUPLE: 1, 2, 51, 52, 161, 162, 203, 204, 267, 268, 471, 472, 557, 558, 695, 696, 705, 706, 777, 778, 909, 910, 1007, 1008, 1059, 1060, 1221, 1222, 1449, 1450, 1523, 1524, 1657, 1658, 1875, 1876, 2033, 2034, 2119, 2120, 2191, 2192, 2213, 2214, 2425, 2426, 2498, 2585, 2586, 2639, 2640, 3025, 3026, 3223, 3224, 3439, 3440, 3553, 3554, 3559, 3560, 3737, 3738.

CINQUANTUPLE: 29, 94, 97, 105, 215, 303, 313, 350, 352, 359, 373, 459, 511, 526, 528, 536, 572, 574, 626, 760, 824, 893, 1003, 1188, 1212, 1270, 1286, 1327, 1373, 1523, 1535, 1625, 1673, 1749, 1752, 1793, 1832, 1965, 1994, 2078, 2155, 2164, 2252, 2283, 2350, 2429, 2433, 2497, 2568, 2580, 2582, 2739, 2754, 2782, 2854, 2880, 2903, 3153, 3157, 3195, 3197, 3256, 3260.

Le cartelle sopraindicate cessano di fruttare interessi col 31 dicembre 1966.

Il rimborso del capitale avrà luogo a cominciare dal 1° gennaio 1967 su domanda in carta semplice dei rispettivi possessori e dietro presentazione dei titoli al portatore o dei certificati nominativi comprendenti le cartelle estratte.

Le domande di rimborso potranno essere presentate direttamente a questa Direzione generale, via Goito, 4 se i richiedenti risiedono nella provincia di Roma o a mezzo della Direzione provinciale del tesoro se risiedono nelle altre Provincie.

I mandati di rimborso saranno esigibili presso le sezioni della Banca d'Italia Servizio di tesoreria provinciale.

Roma, addì 30 novembre 1966

(10330) *Il direttore generale*: NUVOLONI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 235

Corso dei cambi del 12 dicembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,83	624,80	624,79	624,65	624,75	624,91	624,80	624,65	624,83	624,85
$ Can.	576,40	576,40	576,75	576,50	576,20	576,35	576,67	576,50	576,40	576,80
Fr. Sv.	144,50	144,47	144,405	144,385	144,50	144,64	144,405	144,385	144,51	144,45
Kr. D.	90,51	90,51	90,42	90,505	90,35	90,52	90,525	90,505	90,51	90,50
Kr. N.	87,38	87,36	87,38	87,38	87,45	87,40	87,395	87,38	87,38	87,37
Kr. Sv.	120,77	120,74	120,85	120,74	120,75	120,84	120,765	120,74	120,77	120,75
Fl.	172,63	172,60	172,595	172,56	172,60	172,70	172,605	172,56	172,63	172,59
Fr. B.	12,49	12,485	12,4775	12,48	12,48	12,50	12,4825	12,48	12,48	12,48
Franco francese	126,31	126,21	126,19	126,19	126,20	126,35	126,205	126,19	126,25	126,21
Lst.	1742,75	1743,10	1743,05	1742,70	1743 —	1741,25	1743,125	1742,70	1742,75	1743,15
Dm. occ.	157,26	157,26	157,24	157,21	157,28	157,25	157,225	157,21	157,29	157,27
Scell Austr.	24,17	24,16	24,16	24,15625	24,10	24,15	24,153	24,15625	24,15	24,155
Escudo Port.	21,75	21,74	21,75	21,74	21,75	21,75	21,7275	21,74	21,75	21,75
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,435	10,4260	10,43	10,43	10,424	10,4260	10,43	10,43

Media dei titoli del 12 dicembre 1966

Rendita 5 % 1935	104,075
Redimibile 3,50 % 1934	100,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,225
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 dicembre 1966

1 Dollaro USA	624,725
1 Dollaro canadese	576,585
1 Franco svizzero	144,395
1 Corona danese	90,515
1 Corona norvegese	87,387
1 Corona svedese	120,752
1 Fiorino olandese	172,582
1 Franco belga	12,481
1 Franco francese	126,197
1 Lira sterlina	1742,912
1 Marco germanico	157,217
1 Scellino austriaco	24,155
1 Escudo Port.	21,734
1 Peseta Sp.	10,425

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a settantasette borse per studi e ricerche nel campo delle scienze esatte, sperimentali e tecniche, offerte dalla « N.A.T.O. », per il 1966-1967, indetti dal Consiglio nazionale delle ricerche, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

IL PRESIDENTE

Vedute le deliberazioni 6 ottobre 1966, n. 3043, del Consiglio di presidenza e 27 ottobre 1966, n. 4946, della Giunta amministrativa del C.N.R.;

Dispone:

1) Sono indetti, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, i concorsi, per titoli, a settantasette borse di studio messe a disposizione di giovani ricercatori italiani dall'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (N.A.T.O.) per il 1966-67, nell'intento di incoraggiare gli studi e le ricerche nel campo specifico e di promuovere una più stretta collaborazione tra gli scienziati dei Paesi della Comunità atlantica.

2) Le predette borse sono destinate a studi e ricerche da compiersi presso istituti o laboratori esteri, nel campo delle discipline attinenti alle scienze esatte, sperimentali e tecniche, e sono ripartite fra i vari gruppi di discipline nel modo che segue:

a) scienze matematiche	borse	3
b) scienze fisiche	»	8
c) scienze chimiche	»	13
d) scienze d'ingegneria	»	10
e) scienze biologiche	»	14
f) scienze mediche	»	14
g) scienze agrarie	»	9
h) scienze geologiche e minerarie	»	6

I concorsi sono indetti separatamente per ciascuno dei gruppi di discipline sopraelencati.

Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio, nè con altri analoghi assegni o sovvenzioni.

3) *Durata delle borse.*

La durata delle borse sarà determinata dalla Commissione giudicatrice in relazione al programma di studi e di ricerche proposto dal candidato; essa non potrà comunque essere superiore a 12 mesi. La stessa Commissione stabilirà altresì l'istituto o il laboratorio presso il quale il candidato dovrà compiere gli studi e le ricerche programmati.

4) *Entità delle borse.*

L'ammontare di ogni borsa sara stabilito dal Consiglio nazionale delle ricerche a suo discrezionale ed insindacabile giudizio e comprenderà, oltre ad una somma forfettaria per le spese di viaggio, un assegno mensile per l'intera durata della borsa, che dovrà intendersi concesso a copertura sia delle spese di soggiorno, sia di qualunque altra eventuale spesa inerente al godimento della borsa stessa, compresi eventualmente contributi di laboratorio.

L'importo dell'assegno mensile varierà da un minimo di L. 180.000 ad un massimo di L. 250.000, secondo il Paese di destinazione e l'anzianità di laurea dell'assegnatario; l'importo massimo potrà essere attribuito soltanto a coloro che, alla data di scadenza del presente bando, abbiano maturato un'anzianità di laurea di oltre cinque anni e debbano usufruire delle borse negli Stati Uniti d'America.

Agli assegnatari che abbiano ininterrottamente e lodevolmente usufruito della borsa, sarà inoltre corrisposto *una tantum*, previo parere favorevole del competente Comitato nazionale del C.N.R., in merito all'attività svolta all'estero, un premio finale il cui importo sarà di L. 140.000 o di L. 230.000, secondo che il borsista abbia maturato o no, alla data di scadenza del presente bando, un'anzianità di laurea di oltre cinque anni.

I borsisti saranno assicurati a cura del C.N.R., per gli infortuni che essi dovessero eventualmente subire nello svolgimento dell'attività di ricerca inerente alla borsa.

5) *Condizioni e formalità per la partecipazione ai concorsi.*

Possono prendere parte ai concorsi i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in una Università o Istituto superiore italiano.

Non possono tuttavia parteciparvi: *a*) i professori universitari di ruolo, e coloro che appartengano a categorie di personale equiparato ai professori universitari di ruolo; *b*) coloro che, avendo già usufruito di una delle borse per l'estero del C.N.R., o della N.A.T.O., abbiano altresì usufruito o usufruiscano o debbano usufruire di altra borsa per l'estero della N.A.T.O.

Non è consentito di partecipare a più di due dei concorsi indicati al paragrafo 2.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta legale da L. 400, secondo lo schema unito al presente bando, e firmato dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere presentate o fatte pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, Segreteria generale, piazzale delle Scienze, 7, Roma, entro il perentorio termine del 10 gennaio 1967.

Nella domanda (possibilmente dattiloscritta) l'aspirante deve indicare con chiarezza e precisione:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita;

b) residenza;

c) a quale dei concorsi indicati al paragrafo 2 intenda partecipare;

d) per quali studi e ricerche utilizzerebbe la borsa e per quale durata;

e) l'istituto o laboratorio nel quale preferirebbe compiere gli studi e le ricerche;

f) le lingue straniere che conosce in grado tale da poter usufruire utilmente della borsa;

g) l'indirizzo a cui desidera che gli siano fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la sua personale responsabilità:

h) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

i) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

l) se abbia o no usufruito di altra borsa di studio per l'estero del C.N.R., o della N.A.T.O.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti dello Stato o di Enti pubblici, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di laurea dell'aspirante, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea e la data di quest'ultimo esame;

2) almeno un lavoro, a stampa o dattiloscritto, al quale l'aspirante potrà aggiungere qualsiasi altro titolo che ritenga utile presentare nel proprio interesse;

3) programma particolareggiato, in duplice copia, degli studi e delle ricerche per i quali l'aspirante ha chiesto di utilizzare la borsa;

4) *curriculum vitae et studiorum*, in duplice copia;

5) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati;

6) elenco particolareggiato, in duplice copia, di tutti i lavori presentati, nel quale sia precisato, per ciascun lavoro, il titolo, se si tratti di pubblicazione o di dattiloscritto, e il nome di eventuali collaboratori.

Il certificato di laurea e gli altri certificati eventualmente presentati al concorso dovranno essere in regola con le disposizioni della legge sul bollo e dovranno essere prodotti in originale o in copia autentica.

I lavori dovranno essere inviati insieme alla domanda, il certificato di laurea e gli altri eventuali certificati; il pacco dovrà portare, tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno, l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del candidato, e del concorso al quale egli intende partecipare.

Non si terrà conto delle domande, dei titoli e dei documenti presentati o pervenuti dopo il termine di cui al quarto comma del presente paragrafo, anche se spediti in tempo utile, nè si terrà conto delle domande che, alla scadenza di tale termine, risultassero sfornite dalla prescritta documentazione, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e i documenti già presentati, ancorchè si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori stampati. La data di presentazione o di arrivo al Consiglio nazionale delle ricerche delle domande e dei relativi titoli e documenti è accertata, a tutti gli effetti, dal bollo di archivio.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi dovranno presentare domanda separata per ciascuno di essi. Una soltanto delle due domande dovrà essere corredata della prescritta documentazione; nell'altra l'aspirante potrà limitarsi a far riferimento ai documenti allegati alla prima.

6) *Commissioni giudicatrici - Svolgimento dei concorsi.*

Ciascun concorso sarà giudicato da una Commissione nominata dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Nel suo giudizio la Commissione terrà conto non soltanto dell'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, ma anche del programma da loro presentato e della preparazione nel campo specifico delle ricerche previste dal programma stesso.

Al termine dei suoi lavori la Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio su ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti; sono compresi nella graduatoria per ordine di merito, determinato dal voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore agli otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone. E' esclusa ogni designazione *ex aequo*.

Nei riguardi dei candidati non compresi nella graduatoria, la relazione contiene soltanto il giudizio espresso dalla Commissione, senza indicazione del voto attribuito.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

La graduatoria dei vincitori è costituita dai candidati che risultino compresi, entro il limite del numero delle borse messe a concorso, nella graduatoria di cui al terzo comma del presente paragrafo, secondo l'ordine di questa.

Nell'ipotesi prevista nell'ultimo comma del paragrafo 5, ove il candidato risulti vincitore di più di un concorso, spetterà al Consiglio nazionale delle ricerche di stabilire quale borsa debba essergli attribuita.

Le borse che restino disponibili per rinunzia o decadenza dei vincitori, o per altro motivo, potranno essere assegnate ai successivi graduati idonei, secondo l'ordine di classifica.

7) *Comunicazioni relative ai risultati del concorso.*

Il Consiglio nazionale delle ricerche provvederà a notificare a ciascun concorrente l'esito del concorso, comunicandogli se sia stato o no classificato fra i candidati giudicati meritevoli delle borse e, in caso affermativo, il posto che occupa nella relativa graduatoria e la votazione riportata.

I candidati classificati nella graduatoria dei vincitori e quelli eventualmente chiamati a subentrare ai vincitori ai sensi dell'ultimo comma del paragrafo 6, entro il trentesimo giorno successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, dovranno far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, sotto pena di decadenza, i seguenti certificati:

1) certificato di nascita;

2) il certificato di cittadinanza italiana;

3) il certificato di buona condotta;

4) il certificato generale del casellario giudiziario.

I certificati debbono essere redatti sulla prescritta carta legale; quelli di cui ai numeri 2), 3) e 4), debbono inoltre essere di data non anteriore a tre mesi dalla data stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Coloro che siano dipendenti di ruolo di Amministrazioni dello Stato, potranno presentare in luogo dei certificati medesimi un'attestazione in carta legale, rilasciata dalla autorità dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi dalla data stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, e da cui risulti che si trovino in attività di servizio; tale attestazione dovrà indicare, tra l'altro, anche la data di nascita dell'interessato.

Le disposizioni dei precedenti tre commi non si applicano al personale appartenente ai ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche.

8) *Assegnazione delle borse.*

I vincitori del concorso dovranno provvedere personalmente agli accordi con il direttore dell'istituto estero prescelto, ed ai documenti necessari per l'espatrio.

Il C.N.R., potrà provvedere alla formale assegnazione delle borse soltanto dopo che gli interessati abbiano provveduto agli anzidetti adempimenti.

In particolare, qualora la borsa debba essere usufruita in paesi per i quali sia necessario il visto d'ingresso, il C.N.R. provvederà alla assegnazione della borsa soltanto dopo che l'interessato avrà dimostrato di aver ottenuto il visto stesso.

Le borse sono conferite con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Nel perentorio termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, con la quale sarà data loro notizia del formale conferimento della borsa, gli assegnatari dovranno far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, a pena di decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa medesima alle condizioni tutte loro comunicate. Con detta dichiarazione gli assegnatari dovranno inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la loro personale responsabilità, che non usufruiranno, durante tutto il periodo di godimento della borsa N.A.T.O., di altre borse di studio, nè di altri analoghi assegni o sovvenzioni

9) *Disposizioni concernenti il godimento delle borse di studio e gli obblighi del borsista.*

Il periodo di godimento delle singole borse decorrerà dalla data in cui l'assegnatario avrà effettivamente iniziato, presso l'istituto o laboratorio cui sarà destinato, le ricerche in programma.

La data di decorrenza della borsa non potrà in ogni caso essere anteriore a quella del provvedimento di assegnazione.

Il titolare della borsa dovrà dare inizio agli studi e alle ricerche in programma entro il termine che gli sarà fissato dal Consiglio nazionale delle ricerche, e comunque non oltre il 31 dicembre 1967 e dovrà quindi continuarle regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata della borsa. Coloro che non ottemperino a tali disposizioni, o che si rendano comunque responsabili di altra grave mancanza, saranno dichiarati decaduti dalla borsa.

Il pagamento delle borse sarà effettuato in rate anticipate; il numero delle rate, l'importo e le modalità di pagamento di ciascuna di esse saranno stabilite dal C.N.R., all'atto dell'assegnazione delle singole borse.

Coloro che siano incorsi nella dichiarazione di decadenza, ai sensi del precedente comma, saranno tenuti a restituire il rateo della borsa inerente al periodo successivo alla data di decorrenza del relativo provvedimento.

Entro congruo termine dalla scadenza della borsa, l'assegnatario dovrà trasmettere al Consiglio nazionale delle ricerche una particolareggiata relazione sugli studi e le ricerche compiuti. La relazione dovrà essere corredata di una dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio frequentato dall'interessato, contenente l'esatta indicazione del periodo complessivo durante il quale egli avrà atteso agli studi e alle ricerche anzidetti.

Ove i risultati tratti dal borsista siano stati oggetto di una memoria, l'assegnatario, oltre la relazione, dovrà trasmettere al C.N.R., anche copia della memoria.

10) *Restituzione dei titoli e documenti.*

A coloro cui siano state conferite le borse saranno restituiti immediatamente i titoli e certificati presentati a corredo delle domande di ammissione ai concorsi, ad eccezione del certificato di laurea; agli altri concorrenti saranno invece restituiti tutti i titoli e documenti presentati, solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati e dell'attestazione indicati nel paragrafo 7.

Roma, addì 11 novembre 1966

Il presidente: CAGLIOTI

(Schema di domanda)

Al Consiglio nazionale delle ricerche - *Segreteria generale* - Piazzale delle Scienze, 7 — ROMA

Il sottoscritto (nome) . . . . (cognome) . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . residente . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto dal Consiglio nazionale delle ricerche, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, con bando dell'11 novembre 1966, per il conferimento di borse di studio per l'estero, messe dalla N.A.T.O., a disposizione di giovani ricercatori italiani, nelle discipline attinenti a . . . .

Intenderebbe usufruire della borsa presso l'Istituto o Laboratorio . . . . dell'Università di . . . . diretto dal prof. . . . . per un periodo di mesi . . . . per compiervi studi e ricerche nel campo . . . .

Il sottoscritto dichiara di avere buona conoscenza delle seguenti lingue straniere: . . . .

Dichiara, inoltre, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di non avere riportato condanne penali (in caso contrario precisare di quali condanne si tratti);

c) di non aver usufruito di altra borsa per l'estero della N.A.T.O. o del C.N.R. (in caso contrario precisare di quale borsa si tratti)

Desidera che le comunicazioni riguardanti il concorso gli siano inviate al seguente indirizzo .

tel.

Firma (nome e cognome)

N.B: La firma deve essere autenticata, ai sensi del par. 5 del bando.

(10193)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per titoli a quattro posti di consigliere di Legazione fra i primi segretari di Legazione

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 106;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1952, n. 4471, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1955, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18;

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 4 giugno 1962. n. 524;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quattro posti di consigliere di Legazione fra i primi segretari di Legazione che siano in possesso dei requisiti prescritti alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

I titoli da valutare ai fini del concorso sono:

a) la qualità del servizio;

b) la prolungata permanenza in sedi disagiate;

c) l'acquisita conoscenza di lingue straniere, diverse da quelle richieste come obbligatorie nell'esame di concorso di ammissione alla carriera;

d) ogni altro titolo indicativo della preparazione tecnica, della cultura e della maturità del funzionario.

Art. 3.

Le domande per l'ammissione al concorso, indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale, Ufficio II, debbono essere presentate al capo dell'ufficio da cui gli interessati dipendono entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data in cui gli interessati stessi avranno ricevuto comunicazione ufficiale del concorso. I funzionari in servizio presso l'Amministrazione centrale, o distaccati presso Organi internazionali, inoltreranno, sempre entro il suddetto termine di dieci giorni, la domanda direttamente al Ministero, Direzione generale del personale, Ufficio II

I candidati dovranno indicare nella domanda dove debbono essere fatte loro le comunicazioni relative al concorso.

Nella domanda dovranno essere fornite altresì tutte le indicazioni relative ai titoli di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2.

Art. 4.

Le promozioni da attribuire in conseguenza del concorso bandito con il presente decreto saranno conferite alle condizioni previste dalle disposizioni contenute nel testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà presieduta da un funzionario della carriera diplomatico-consolare in servizio o a riposo, di qualifica non inferiore a inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe, e sarà composta da un consigliere di Stato, dal direttore generale del personale, o in sua vece, da un funzionario della stessa Direzione generale di qualifica non inferiore a consigliere di Ambasciata, e da quattro funzionari della carriera diplomatico-consolare di qualifica non inferiore a consigliere di Ambasciata

Segretario della Commissione sarà un funzionario della carriera diplomatico-consolare di qualifica non inferiore a consigliere di Legazione.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice disporrà di 70 punti per la valutazione della qualità del servizio di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 2 e di 10 punti per ciascuna delle categorie di titoli di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dello stesso art 2.

Per conseguire l'idoneità il funzionario dovrà riportare almeno 50 punti nella valutazione della qualità del servizio. Qualora abbia conseguito la idoneità, al voto ottenuto si aggiungeranno i punti di cui il candidato potrà eventualmente beneficiare in base ai titoli di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del citato art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 dicembre 1966

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1966
Registro n. 253, foglio n. 180.

(10331)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei del concorso per esame a centodieci posti di dattilografo giudiziario.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 25 della legge 23 ottobre 1960, n 1196, concernente l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n 22 del 30 novembre 1966, pubblica la graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei, del concorso per esame a centodieci posti di dattilografo giudiziario indetto con decreto ministeriale 18 maggio 1964.

(10215)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Istituzione di corsi speciali per la formazione di insegnanti di educazione fisica

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 24 ottobre 1966, n. 932, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 14 novembre 1966, concernente modifiche alla legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Ordina:

Art. 1.

Gli aspiranti, aventi diritto a frequentare i corsi previsti dall'art 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 932, debbono far pervenire, entro venti giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente ordinanza, domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, ad uno degli Istituti superiori di educazione fisica, di cui al successivo art. 9.

La domanda dovrà indicare, oltre alle precise generalità, il luogo e la data di nascita, il recapito, la sede dove l'aspirante presta servizio in qualità di insegnante non di ruolo o, nel caso in cui non presti attualmente servizio, la residenza anagrafica.

A corredo della domanda dovranno essere presentati i seguenti documenti:

a) certificato del provveditore agli studi attestante l'iscrizione negli elenchi speciali di cui all'art. 31, quarto comma, dell'ordinanza ministeriale 30 marzo 1961;

b) certificati attestanti la prestazione del servizio prescritto per essere ammessi ai corsi speciali previsti dalla legge predetta. Coloro ai quali non sia stata attribuita la qualifica, pur avendo prestato servizio per il periodo prescritto, potranno chiedere ai capi di Istituto di conferire loro, sulla base degli atti esistenti, la qualifica, al solo fine dell'ammissione ai corsi previsti dalla precitata legge.

Ai sensi dell'art. 1 della legge in esame, sono riconosciuti validi soltanto gli anni di servizio prestati presso Istituti statali o pareggiati, mentre sono esclusi quelli prestati presso Istituti legalmente riconosciuti;

c) certificato del capo di Istituto dal quale risulti l'attuale sede di servizio o certificato di residenza per coloro che non prestano attualmente servizio;

d) certificato attestante il possesso del titolo di studio previsto dall'art. 24, secondo comma, della legge 7 febbraio 1958, n. 88, debitamente legalizzato se rilasciato da capo di Istituto legalmente riconosciuto.

Prima dell'iscrizione i suddetti documenti dovranno essere integrati con gli altri prescritti per l'iscrizione ai corsi normali.

Art. 2.

Il Ministero stabilirà il numero massimo degli allievi che possono iscriversi presso ciascuno Istituto, tenendo presente anche l'attrezzatura di cui esso dispone. Ogni Istituto dovrà pertanto inviare al Ministero Direzione generale istruzione universitaria, entro tre giorni dalla scadenza del termine prescritto per la presentazione delle domande di partecipazione ai corsi, l'elenco nominativo degli aspiranti in regola con la documentazione A fianco di ciascun nominativo dovrà essere indicata l'età e la residenza di cui all'art. 1.

Il Ministero provvederà poi alla ripartizione degli allievi tra i vari Istituti tenendo presente i desideri espressi, la residenza e l'età degli aspiranti.

Art. 3.

L'ammissione ai corsi è subordinata all'accertamento della piena idoneità fisica.

L'aspirante sarà invitato, da parte dell'Istituto presso il quale potrà iscriversi, a presentarsi alla visita medica ed a versare la tassa per questa dovuta.

Il risultato della visita medica deve essere comunicato agli interessati nello stesso giorno in cui vengono compiuti gli accertamenti.

Art. 4.

Il corso di lezioni del gruppo scientifico-culturale sarà tenuto durante l'anno accademico con i medesimi programmi previsti per i corsi normali.

Art. 5.

Le lezioni del gruppo tecnico-addestrativo, con obbligo di frequenza, avranno inizio il 1° luglio e termine il 30 settembre di ciascun anno e si svolgeranno con impegno di orario di almeno quattro e non più di cinque ore giornaliere.

Coloro che hanno l'obbligo di partecipare, nel mese di settembre, alle operazioni di esame e di scrutinio presso istituti o scuole di istruzione secondaria statali o pareggiati, sono autorizzati, dietro richiesta scritta del proprio capo d'Istituto, ad assentarsi dalle sopra indicate lezioni per un periodo non superiore a dieci giorni.

Coloro che non abbiano raggiunto almeno i 5/6 delle presenze alle lezioni del gruppo tecnico-addestrativo e non abbiano partecipato alle relative esercitazioni, non potranno essere ammessi agli esami di profitto. Le eventuali assenze, sempre nei limiti ora indicati, dovranno essere motivate da impedimento legittimo e ritenute giustificate da parte del Consiglio direttivo dell'Istituto.

In via eccezionale le sezioni potranno comprendere un numero di elementi superiore di dieci unità a quello prescritto per le sezioni dei corsi normali.

Art. 6.

Le sessioni di esame per le materie di entrambi i gruppi saranno tenute dal 10 al 30 giugno e dal 1° al 15 ottobre. Durante tali periodi i candidati che siano insegnanti non di ruolo vengono esonerati, dai capi d'Istituto, dagli obblighi di servizio per i giorni in cui sono impegnati nelle prove di esame; per tali giorni essi godranno di tutti gli assegni, ad eccezione delle indennità connesse all'effettiva prestazione del servizio.

Art. 7.

I piani di studio e conseguentemente i casi di inammissibilità *di iscrizione agli anni successivi sono previsti dai singoli* statuti degli Istituti superiori di educazione fisica.

Non è ammessa la contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari.

Art. 8.

Gli Istituti superiori di educazione fisica, che abbiano un numero di allievi iscritti ai corsi speciali superiore a quello dei corsi normali, possono rivolgersi ai competenti provveditori agli studi per ottenere la disponibilità di palestre scolastiche.

Art. 9.

Gli Istituti autorizzati ad istituire i corsi di cui alla presente ordinanza sono l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma e quelli pareggiati di Torino, Milano (largo Gemilli, 1), Bologna, Firenze, Napoli e Palermo.

Roma, addì 3 dicembre 1966

Il Ministro: GUI

(10209)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 727 del 10 febbraio 1966, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di cinque posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1965;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Vista la terna proposta dai Comuni interessati e dall'Ordine dei medici della Provincia, per la nomina dei rispettivi rappresentanti nella Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, che ha sostituito l'art. 50 del regolamento sui concorsi per sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta di cui in narrativa è costituita come segue:

Presidente:

Formicola dott. Giovanni, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Mariani dott. Giuseppe, medico provinciale di 1ª classe;
Buzzi dott. prof. Bruno, primario ostetrico dell'Ospedale di circolo di Lecco;
Ripamonti dott. Raffaele, specialista in ostetricia, libero professionista in Lecco;
Campagnano dott. Giulio, vice prefetto di Como;
Cattaneo Annamaria, ostetrica condotta del Consorzio Carlazzo-Cusino.

Segretario:

Piccolo dott. Antonio, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove di esame avranno luogo presso l'Ufficio del medico provinciale di Como.

Il presente decreto verrà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale di Como e dei Comuni interessati.

Como, addì 21 novembre 1966

Il medico provinciale: LUPI

(9830)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1966, n. **19.**

Ulteriore finanziamento della legge regionale 10 febbraio 1964, n. 6, recante nuove provvidenze per promuovere e potenziare la irrigazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 48 *del* 22 *novembre* 1966).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per la concessione di contributi ai sensi della legge regionale 10 febbraio 1964, n. 6, è autorizzato, nell'esercizio 1966, un ulteriore limite d'impegno di L. 30 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione in misura di L. 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1980.

Alla copertura dell'onere di L. 30 milioni a carico dell'esercizio 1966 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale inscritto al capitolo 1030 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Il limite di impegno di L. 30 milioni viene ripartito come segue:

a favore della provincia di Trento L. 15.000.000
a favore della provincia di Bolzano L. 15.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 12 novembre 1966

Il presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *Il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1966, n. **20.**

Estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti, titolari di pensione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 48 *del* 22 *novembre* 1966).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULVA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assistenza di malattia, secondo le norme stabilite dalla legge statale 22 novembre 1954, n. 1136, è estesa ai coltivatori diretti titolari di pensione ai sensi della legge statale 26 ottobre 1957, n. 1047 e successive modificazioni, residenti nelle province di Trento e Bolzano, sempreché agli stessi l'assistenza di malattia non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

Oltre ai titolari di cui al precedente comma, l'assistenza spetta altresì ai seguenti familiari dei titolari stessi, purchè conviventi ed a carico:

a) alla moglie, purchè non separata legalmente per sua colpa, ovvero al marito, permanentemente inabile al lavoro;

b) ai figli, celibi e nubili legittimi, legittimati o naturali, legalmente riconosciuti, ai figli adottivi, agli affiliati, agli esposti regolarmente affidati ed ai figli nati da precedente matrimonio del coniuge, di età minore degli anni 18, o anche di età superiore se inabili al lavoro;

c) ai fratelli e alle sorelle, entro i limiti e alle condizioni previste per i figli;

d) ai genitori, purchè abbiano superato i 60 anni di età per il padre ed i 55 per la madre, e senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro.

Art. 2.

All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo provvedono, con separata contabilità, le Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti di Trento e di Bolzano.

Per godere dell'assistenza prevista dal precedente art. 1 gli interessati devono presentare domanda alla Cassa mutua competente per territorio, allegando la seguente documentazione:

a) certificato rilasciato dalla locale sede provinciale dello Istituto nazionale della previdenza sociale, comprovante la qualità di titolare di pensione ai sensi della legge statale 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni;

b) certificato di residenza;

c) certificato di stato di famiglia;

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la assistenza di malattia non spetta all'interessato per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

Art. 3.

La Regione assume a proprio carico l'onere derivante dalla estensione dell'assistenza sanitaria a favore dei coltivatori diretti titolari di pensione e familiari a carico, prevista dalla presente legge, concedendo una sovvenzione annua alle Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti di Bolzano e di Trento.

La sovvenzione della Regione, di cui al precedente comma, è ripartita tra le Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti di Bolzano e di Trento, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia della previdenza sociale, sentiti i rappresentanti delle Casse predette.

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° novembre 1966 e resterà in vigore fino a quando la materia, oggetto della legge stessa, verrà regolata con legge dello Stato.

Art. 5.

La sovvenzione da erogare alle Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti di Bolzano e di Trento, ai sensi del precedente art. 3, è fissata, per l'esercizio finanziario 1966, in L. 6.500.000.

Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale inscritto al capitolo 403 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo.

Per gli esercizi successivi, fermo restando che l'onere a carico della Regione non potrà essere superiore a L. 40 milioni, l'ammontare della sovvenzione sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio.

Al maggior onere di L. 33.500.000, previsto per gli esercizi dal 1967 in poi rispetto all'esercizio 1966, si farà fronte con il maggiore gettito dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica e del gas, derivante dall'incremento naturale del gettito medesimo.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 12 novembre 1966

Il presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(9900)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.